REGOLAMENTO (CEE) N. 36/78 DELLA COMMISSIONE

del 9 gennaio 1978

relativo a taluni casi particolari di applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero [1], in particolare l'articolo 7,

considerando che, fin dall'inizio dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 1078/77 sono sorti problemi di interpretazione, che solo parzialmente possono essere chiariti in modo univoco con il suddetto regolamento e con il regolamento (CEE) n. 1307/77 della Commissione, del 15 giugno 1977, relativo a disposizioni di applicazione del regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero [2]; che è opportuno, soprattutto nell'interesse degli agricoltori, evitare per quanto possibile qualsiasi incertezza del diritto per quanto riguarda i suddetti problemi di interpretazione, affinché gli obblighi e i diritti risultanti dal regime di premi siano chiaramente e univocamente definiti; che il volume delle consegne di latte da prendere in considerazione per il calcolo del premio dovrebbe comprendere, in caso di cessione dell'azienda durante il periodo di riferimento, anche le consegne effettuate dal predecessore;

considerando, inoltre, che in caso di cessione dell'azienda o di parti dell'azienda sorgono taluni problemi concernenti la portata degli obblighi trasferibili, problemi che devono essere risolti tenendo conto degli obiettivi del regime di premi e delle possibilità di controllo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si considerano come consegne effettuate nel corso dell'anno civile 1976 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 e dell'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1078/77 e come consegne effettuate nel corso dell'anno civile 1977 ai sensi dell'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1307/77 tutte le consegne effettuate dall'azienda gestita il giorno dell'inoltro della domanda, anche se il richiedente non l'ha gestita per tutta la durata del periodo in questione.

Articolo 2

L'acquisto di un'azienda produttrice di latte o di prodotti lattiero-caseari o di una parte di essa da parte di un beneficiario durante il periodo di validità dei suoi impegni non comporta l'estensione di tali impegni alle superfici acquistate, se:

a) si tratta di un'eredità o comunque di un acquisto a titolo gratuito, purché l'azienda o parte dell'azienda acquistata sia nettamente distinta dall'azienda esistente alla data di approvazione della domanda;
b) l'acquisto è stato effettuato in vista di uno scambio di aziende e la cessione della prima azienda avviene, al più tardi alla fine del periodo di vegetazione in corso con l'impegno del cessionario ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 1078/77.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica, su richiesta dell'interessato, ad autorizzazioni per la concessione di premi rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

---

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 150 del 18. 6. 1977, pag. 24.